

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

**che modifica e rettifica l'allegato alla decisione 2011/163/UE della Commissione relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2011) 7167]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/690/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

norma della direttiva 96/23/CE e attualmente figuranti nell'allegato della decisione 2011/163/CE (di seguito «l'elenco»).

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 2,

(4) Il Belize figura attualmente nell'elenco per la voce relativa all'acquacoltura e al miele. Non avendo tuttavia presentato un piano a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno rimuovere dall'elenco il Belize.

considerando quanto segue:

(5) Il Ghana ha presentato alla Commissione un piano per il miele il quale offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere il miele nella voce dell'elenco relativa al Ghana.

(1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE per essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati da detta direttiva un paese terzo deve aver presentato un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in fatto di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale allegato. Detto piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, in particolare qualora i controlli lo rendano necessario.

(6) L'India ha preso misure correttive per porre rimedio alle carenze nel piano di controllo dei residui per il miele, presentandone uno che era stato migliorato; in seguito a ispezione la Commissione ha altresì potuto confermare che il piano viene attuato in modo soddisfacente. È dunque opportuno aggiungere il miele nella voce dell'elenco relativa all'India.

(2) La decisione 2011/163/EU della Commissione<sup>(2)</sup> approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE (di seguito «i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale compresi in tale elenco. La decisione 2011/163/UE abroga e sostituisce la decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio<sup>(3)</sup>.

(7) Il Madagascar ha presentato alla Commissione un piano per il miele il quale offre garanzie sufficienti e merita d'essere approvato. È quindi opportuno aggiungere il miele nella voce dell'elenco relativa al Madagascar.

(3) Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a

(8) L'Isola Maurizio figura attualmente nell'elenco per la voce relativa al pollame; esiste tuttavia un rimando alla nota 2 nell'allegato della decisione 2011/163/UE. Con tale nota le importazioni vengono limitate a quelle dai paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2 della suddetta decisione. Non avendo tuttavia Maurizio offerto garanzie sufficienti in merito al piano per il pollame, la voce nell'elenco relativa a quel paese non dovrebbe più prevedere il pollame.

(9) La Turchia ha presentato alla Commissione un piano per le uova il quale offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere le uova nella voce dell'elenco relativa alla Turchia.

<sup>(1)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44.

- (10) Singapore figura attualmente nell'elenco per la voce relativa all'acquacoltura; esiste tuttavia un rinvio alla nota 2 nell'allegato della decisione 2011/163/UE. Nell'allegato alla decisione 2004/432/CE, quale modificata dalla decisione 2010/327/UE della Commissione <sup>(1)</sup>, è tuttavia assente qualsiasi riferimento alla nota 2 giacché Singapore ha presentato un piano relativo all'acquacoltura che è stato approvato. La Commissione non è stata avvisata di nessuna modifica avvenuta dall'approvazione di tale piano. È quindi opportuno correggere la voce nell'elenco per il suddetto paese terzo eliminando il rinvio alla nota relativamente alle importazioni per acquacoltura. Ai fini della certezza del diritto occorre conferire effetto retroattivo alla voce relativa a Singapore a decorrere dal 15 marzo 2011, data d'applicazione della decisione 2011/163/UE, a partire dalla quale la suddetta voce risulta quindi errata. Le autorità competenti degli Stati membri sono state informate e alla Commissione non è stato segnalato alcun problema relativo alle importazioni.
- (11) È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (12) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011.

La modifica relativa alla voce per Singapore si applica tuttavia a decorrere dal 15 marzo 2011.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 12.6.2010, pag. 5.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Comigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X		X								
AE	Emirati Arabi Uniti						X	X <sup>(1)</sup>					
AL	Albania		X				X		X				
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina						X						
BD	Bangladesh						X						
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X <sup>(2)</sup>		X	X	X				
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X <sup>(3)</sup>	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						





Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia (6)	X	X	X	X (2)	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X (7)	X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X (4)	X (4)	X (4)		X (4)	X	X (4)					
SM	San Marino	X		X									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SX	Sint Maarten							X (4)					
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina					X	X	X	X				X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Comigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
VN	Vietnam						X						
YT	Mayotte						X						
ZA	Sud Africa									X	X		
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X				X		

(1) Solo latte di cammello.

(2) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3) Solo ovini.

(4) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(5) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(6) Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale in conformità della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(7) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.»